

Comitato Regionale Lazio
Lungotevere Flaminio, 80
00196 Roma

Corte Sportiva di Appello Regionale
cortesportiva@lazio.fip.it

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n.2

Reclamo della Società **ASD Pallacanestro Veroli 2016** avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio adottato con Comunicato Ufficiale n. 547 del 24.2.2026, in riferimento alla gara n. 1478 del 21.2.2026 del campionato di Divisione regionale 1 n. 20, girone C, tra ASD Pallacanestro Veroli 2016 e Surr...gelo Basket Alatri, con il quale sono state adottati i seguenti provvedimenti:

- MARCO FIORINI, CLAUDIO FRUSONE e FEDERICO IANNARILLI (Pallacanestro Veroli 2016) squalifica tesserati per 2 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1c RG rec.];
- PALLACANESTRO VEROLI 2016 squalifica campo per 2 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone [art. 29,3B RG rec.];
- PALLACANESTRO VEROLI 2016 ammenda di Euro 600.00 per squalifica campo di gioco pari al massimale di cui alla tabella A per ogni giornata di squalifica [art. 17,1 RG].

* * * * *

La Corte Sportiva d'Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 27.2.2026,

VISTI:

- a) il rapporto arbitrale della citata gara, nel quale gli Arbitri hanno segnalato quanto segue:
«Da segnalare invasione di campo al termine della gara da parte di due sostenitori della squadra ospite, i quali corrono verso gli arbitri per insultarli. In aggiunta a quanto scritto sopra, insulti e minacce rivolti agli arbitri da parte dei giocatori: Fiorini Marco(n.15), Frusone Claudio(n.16) e Iannarilli Federico(n.25), tutti e 3 appartenenti alla squadra ospite(Veroli). Si riportano minacce e insulti pronunciati dai 3 giocatori sopracitati nei confronti degli arbitri: "Vi Ammazzo, pezzi di merda, teste di cazzo, figli di puttana, incapaci, merde"»;
- b) i conseguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio;
- c) il ricorso/reclamo presentato dalla ASD Pallacanestro Veroli 2016 avverso i citati provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo Regionale;

E ASCOLTATI:

- d) la Società ricorrente, comparsa in udienza in persona del proprio Presidente;
- e) gli Arbitri Emanuele Cropani (1°) e Francesco Gaetani (2°), i quali hanno reso chiarimenti circa l'andamento dei fatti esposto nel citato rapporto arbitrale;



* * * * *

ad avviso della Corte Sportiva d'Appello, il ricorso/reclamo in appello deve essere parzialmente accolto per le seguenti

MOTIVAZIONI

La Società reclamante domanda: (i) l'annullamento della squalifica del campo di gioco per n. 2 gare e della correlata ammenda, ovvero, in subordine, la rideterminazione della sanzione ex art. 29, I, 1), RG; e (ii) la rideterminazione nel minimo edittale ex art. 33 RG delle dette squalifiche a carico dei giocatori Marco Fiorini, Claudio Frusone e Federico Iannarilli.

In sede di chiarimenti, gli Arbitri hanno confermato l'invasione di campo a fine gara da parte dei due individui riconducibili alla Società reclamante, precisando, nondimeno, che tale episodio ha avuto luogo in un clima pacifico, dal momento che uno soltanto dei due invasori (i.e., il presidente della Società reclamante) si sarebbe avvicinato al tavolo degli Arbitri, al fine di salutarli ed esprimere civilmente il proprio disappunto per l'arbitraggio, senza tuttavia assumere alcuna condotta intimidatoria, minacciosa o anche soltanto oggettivamente offensiva.

Il secondo Arbitro, in particolare, in sede di chiarimenti ha attribuito all'invasore la seguente frase, precisando che essa è stata proferita con animo pacato: «*avete arbitrato in maniera improbabile e fuori luogo*».

Sussistono, quindi, fondate ragioni per ricondurre l'episodio sotto la meno grave fattispecie normativa di cui all'art. 29, I, 1) RG, venendo in rilievo una invasione pacifica commessa al termine della gara.

Quanto alle squalifiche dei giocatori, gli Arbitri, in sede di chiarimenti, hanno altresì specificato che le condotte minacciose e intimidatorie descritte nel rapporto di gara sarebbero attribuibili esclusivamente ai giocatori Marco Fiorini e Claudio Frusone, mentre il giocatore Federico Iannarilli si sarebbe reso comunque protagonista di comportamenti offensivi nei confronti degli Arbitri.

Confermate le squalifiche per i primi due giocatori, la sanzione disciplinare a carico di Federico Iannarilli deve essere pertanto rideterminata in una gara di squalifica ex art. 33,1/b.

PQM

La Corte, alla luce delle superiori motivazioni, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:

- annulla il provvedimento relativo alla squalifica del campo per due giornate con ammenda di € 600,00 ex art. 29, 3B RG, derubricandolo all'ipotesi della violazione di cui all'art. 29,[1],1 con l'applicazione della sanzione di € 180,00 pari al 30% del massimale. fermi restando i provvedimenti di squalifica per due giornate adottati dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti dei tesserati FIORINI M. e FRUSONE G. per



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





violazione dell'art. 33,1/c, riduce la sanzione al tesserato IANNARILLI da due ad una giornata di squalifica ex art. 33,1/b.

Roma, 10.03.2026

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio



Avv. Renato Leardi Presidente – Presidente
Avv. Antonio Porpora – Vice Presidente
Avv. Piergiorgio Mencacci – componente
Avv. Daniele Vitale – componente estensore



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

